

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

74.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIOVANNA BOSI MARAMOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico (<i>Approvata dal Senato</i>) (3402)	3	Equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca (<i>Approvato dal Senato</i>) (3707);	
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, <i>Presidente</i>	4	MATTEOLI ed altri: Riconoscimento agli effetti della normativa italiana del dottorato di ricerca conseguito presso l'Istituto universitario europeo (1670)	12
	7, 11, 12	BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, <i>Presidente</i>	12
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 10	ALOI FORTUNATO	13
ALOI FORTUNATO	5	AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	13
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	8, 9, 10, 11	CONTE ANTONIO	13
BIANCHI BERETTA ROMANA	4, 5	FERRI FRANCO	13
CASTAGNETTI GUGLIELMO	8, 9	PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i>	12
FERRARI BRUNO, <i>Relatore</i>	3, 10		
FERRI FRANCO	7, 8, 11		
MENSORIO CARMINE	9		
PISANI LUCIO	3, 11		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Saporito ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 aprile 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico (Approvata dal Senato) (3402).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Saporito, Schietroma, Valitutti, De Cataldo, Berlinguer, Gozzini: « Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico », già approvata dal Senato nella seduta del 15 gennaio 1986.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso, nella seduta di ieri, parere favorevole, mentre la I Commissione affari costituzionali ancora non si è pronunciata. Ritengo comunque che possiamo cominciare la discussione del provvedimento.

L'onorevole Bruno Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge riguarda l'interpretazione autentica dell'articolo 38 della legge n. 270 del 1982 con riferimento al servizio di insegnamento non di ruolo, che comprende anche l'insegnamento della religione, per circa 150 insegnanti che a suo tempo hanno vinto il concorso per altre materie e discipline, quindi non necessariamente per la reli-

gione, e che si sono visti non riconoscere il servizio prestato prima del 10 settembre 1981 in base alla legge n. 270, per cui sono stati estromessi dal ruolo. È chiaro che il posto di questi insegnanti è stato preso da altri insegnanti. quindi, il ripescaggio di questi 150 insegnanti mette sul tappeto un problema molto importante, e cioè quello degli insegnanti che, a suo tempo, hanno preso il posto del personale escluso. In proposito bisogna precisare che s'interviene solo ed esclusivamente per questi insegnanti e che il periodo temporale è quello del settembre 1981. Evidentemente si tratta di una situazione *una tantum* per circa 150 insegnanti di religione che debbono essere collocati in ruolo per altre discipline che non riguardano l'insegnamento della religione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIO PISANI. La relazione del collega Ferrari è stata suggestiva e, mi sia consentito, anche abile perché, prima ancora di affrontare il problema della fondatezza della proposta di legge, ha messo avanti, come elemento di seduzione, la possibilità di recuperare 150 posti in quanto, ove potessimo interpretare autenticamente quella disposizione di legge, verrebbero a determinarsi alcune vacanze. Cerco di eliminare ogni suggestione dalla mia mente e di guardare con obiettività, e senza alcun tipo di pregiudizio, le argomentazioni che sottopongo alla riflessione di tutti i componenti la Commissione, perché non vi siano schieramenti preconcepiuti, ma si valuti una determinata situazione.

A me pare che a qualsiasi fine, non soltanto ai fini dell'immissione in ruolo,

l'insegnamento da prendere in considerazione anche per i riconoscimenti economici o per la progressione di carriera sia esclusivamente quello condizionato al possesso dei titoli per l'insegnamento. Quando dico possesso dei titoli non intendo riferirmi solo al titolo di studio ed alla conseguente abilitazione, ma anche a tutte le condizioni che consentono effettivamente di considerare il servizio prestato come qualificante ai fini di tutti quanti i benefici che le disposizioni prevedono.

Faccio un esempio per tutti: qualora avessi insegnato matematica senza il titolo di studio, una volta immesso in ruolo, quel servizio non mi verrebbe contemplato ai fini della progressione di carriera, ed è giusto che sia così, perché non avevo il titolo di studio. Qualora avessi insegnato in base ad una nomina non corrispondente ai titoli presentati (la casistica lo prevede di frequente), il servizio prestato non otterrebbe il riconoscimento a qualsiasi fine. Ma in questa circostanza abbiamo qualcosa di più, e cioè una nomina che non viene fatta dal provveditore agli studi (non dobbiamo dimenticare che l'insegnamento della religione sfugge a qualsiasi ipotesi di graduatoria, di riconoscimento di titolo e conseguentemente di punteggio), ma esclusivamente in funzione di una designazione della curia.

Quindi, non avendo risolto (tanti rappresentanti di gruppi presenti in questa aula se ne rammaricano, e io sono tra quelli) il problema di una distinzione surrettizia fra nomina fatta dal preside o dal provveditore, diciamo di escludere da determinati benefici coloro che hanno avuto la nomina da parte del preside, perché questa qualifica una professionalità ed una esperienza acquisite dall'insegnante, tant'è che, a parità e talvolta anche di maggior numero di anni di servizio prestati, per il solo fatto che questi insegnanti hanno il vizio originario di non avere avuto la nomina da parte del provveditore agli studi, noi sosteniamo che non si deve consentire l'immissione in ruolo.

Oggi chiudiamo tutt'e due gli occhi di fronte ad un fatto per cui i professori, che dovrebbero essere recuperati, sono stati nominati non attraverso le procedure dello Stato, ma attraverso una semplice designazione della curia. Lo dico senza alcun tipo di critica, ma portando avanti un discorso di equità. A questi insegnanti riconosciamo il servizio e facciamo sì che possano essere recuperati, e quindi immessi in ruolo.

Credo che il primo compito istituzionale di un Parlamento sia quello di non discriminare fra situazioni diverse. Qualora accettassimo un'ipotesi di questo genere, pur rammaricandoci dell'esistenza di questa situazione che va tuttavia considerata, non potremmo dimenticare le decisioni dei TAR a favore di altre categorie di docenti (i TAR sono organi di giurisdizione amministrativa preposti all'esame dell'oggettività delle leggi) e dovremmo dire che questo provvedimento intende privilegiare una categoria su basi che probabilmente non attengono al diritto, ma ad esami di coscienza che hanno sfumature che non voglio indicare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIOVANNA BOSI MARAMOTTI

ROMANA BIANCHI BERETTA. Vorrei riprendere una delle argomentazioni proposte dall'onorevole Pisani.

Sono convinta che con il provvedimento in esame — come del resto già è avvenuto in passato — ci troviamo a legiferare solo in seguito a delle sentenze che hanno interpretato un articolo di legge — in questo caso l'articolo 38 della legge n. 270 del 1982 — in modo difforme dal Ministero.

L'onorevole Pisani richiamava le sentenze emesse dai tribunali amministrativi regionali nei confronti dei docenti delle scuole elementari e medie superiori circa il riconoscimento del servizio prestato antecedentemente al 10 settembre 1981, utile ai fini della partecipazione ai concorsi previsti dalla legge n. 270. Il Ministero, però, non ha ritenuto valide quelle prestazioni in quanto la medesima leg-

ge n. 270 faceva riferimento ai soli incarichi e non anche alle supplenze. Pur avendo i TAR sostenuto che quei servizi solo nominalmente erano « diversi », ma sostanzialmente risultavano analoghi, né il Parlamento, né il Governo hanno ritenuto di fornire una risposta che andasse incontro alle richieste giunte da più parti.

Ancora oggi ci troviamo a discutere un provvedimento sollecitato da una sentenza amministrativa destinata ad una situazione particolare, senza affrontare la problematica nel suo complesso; vi possono essere situazioni analoghe anche in altri settori dello Stato per le quali non è possibile usare due pesi e due misure. Non è possibile, infine, tenere conto di alcune sentenze valide per alcuni docenti e non valide per altri.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 3402, ci troviamo di fronte ad un caso particolare: si tratta di risolvere la situazione di un ristretto numero di insegnanti di religione. Il problema ora è limitato, ma alle sentenze dei TAR potrebbero seguire quelle della Corte costituzionale con conseguenze molto più gravi e complesse.

Nel nostro caso vi è un'interpretazione dell'articolo 38 della legge n. 270 che, dall'anno scolastico 1986-1987, consentirebbe una progressiva immissione in ruolo di quei docenti che, nell'anno scolastico 1980-1981, erano in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione per l'insegnamento della materia per la quale richiedono l'immissione e che avevano « ricevuto » la supplenza dai presidi; vi sono sentenze che, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, hanno accolto le ragioni di tali insegnanti.

Per questi motivi esprimiamo la nostra perplessità dovuta anche al fatto che non condividiamo il metodo secondo il quale il Parlamento legifera solo in favore di alcune categorie di personale sotto la spinta di pressioni corporative, non affrontando il problema nella sua globalità.

Un'altra questione attiene al problema dell'inserimento in soprannumero di quei

docenti che, nel caso vedessero riconosciuti i servizi pregressi, si troverebbero in una posizione di graduatoria più avanzata rispetto agli insegnanti attualmente in servizio. Si tratta di una questione molto delicata che va vista anche alla luce della diversità degli istituti della nomina e della designazione. Fino all'approvazione del nuovo Concordato, gli insegnanti di religione erano direttamente designati dal vescovo e la loro situazione di servizio era paragonabile a quella nella quale si trovavano i cosiddetti « esperti ». Com'è noto, il nuovo Concordato ha modificato la normativa dell'insegnamento religioso, escludendo tale disciplina dall'elenco delle materie curricolari.

Ci troviamo in una fase di passaggio; non vorremmo che l'approvazione di un provvedimento di questa natura diventasse un « aggancio » per la futura situazione degli insegnanti di religione.

FORTUNATO ALOI. Ritengo sia opportuno affrontare alcuni problemi, anche se il richiamo alle leggi sul precariato torna sempre di attualità. Come abbiamo sottolineato a tempo debito, si sono determinate una serie di disfunzioni e di carenze per cui oggi, sia che si tratti di insegnanti di religione, sia che si tratti di insegnanti di altre discipline, siamo costretti ad intervenire anche sulla base di due sentenze del Consiglio di Stato, un po' contrastanti fra di loro.

L'affermazione contenuta a pagina 43 del secondo parere del Consiglio di Stato nella materia del precariato non fa altro che dare ragione al mio gruppo politico (avremmo voluto avere torto) che si era già pronunciato su questa materia, nel senso di dover riconoscere agli ex insegnanti di religione la possibilità di accedere al ruolo, sempre che fossero in possesso delle condizioni richieste dalla legge n. 270.

Se le nostre richieste fossero state accolte, certamente si sarebbe evitata la situazione che è oggi sottoposta al nostro esame. Infatti, con l'articolo unico della proposta di legge si vuole cercare di sanare la posizione di quanti non possono

fruire dell'applicabilità della riserva *ex* articolo 38.

È vero che a pagina 44 del citato parere si limita il discorso nell'ambito di un anno, ma non possiamo non ricordare che le vicende della legge finanziaria hanno impedito che si prendesse in esame la possibilità di giungere alla sanatoria: mi riferisco agli articoli 6 e 9.

In sede di discussione dell'articolo 6 della legge finanziaria n. 333 si ebbe modo di sollevare il problema di alcuni docenti che, già in possesso di nomina e regolarmente utilizzati nell'anno scolastico 1984-85, erano stati poi licenziati dal provvidore di Lecce a seguito di sospensiva concessa dal TAR di Lecce in favore di altrettanti docenti di religione.

Noi, come gruppo, avevamo presentato una interrogazione e denunciato una serie di incongruenze, ma non si riuscì ad ottenere che si sbloccasse la situazione.

Oggi si parla di questo argomento. Se la volontà del legislatore è quella di non apportare danno (può essere nobile il discorso) ai docenti di religione in possesso di determinati requisiti, a maggior ragione riteniamo che si debba operare senza procurare alcun nocimento a coloro che erano entrati legittimamente nel possesso di un diritto. Non vorremmo che si creassero situazioni differenziate.

È opportuno richiamare anche la sentenza emessa il 13 febbraio 1986 dal TAR di Catania in merito al ricorso presentato da una docente che, avendo partecipato al concorso a cattedra per l'educazione artistica e superato lo stesso concorso ed il periodo di prova, era stata immessa nei ruoli insegnando, durante l'anno scolastico 1984-85, presso la scuola media di Ragusa « Odierna ».

La sentenza è interessante, perché si dimostra come siano stati violati la legge n. 270 del 1982 e gli articoli 35, 36, 37 e 38 della Costituzione, dal momento che l'autorità scolastica non poteva modificare una situazione giuridica consolidata sulla base del secondo parere del Consiglio di Stato e della circolare ministeriale 30 luglio 1985, n. 2094.

Quindi, i docenti leccesi, come i siciliani, i campani e i calabresi oggetto di analoghi provvedimenti, avevano già conseguito, nel momento in cui impugnarono l'atto di licenziamento, lo *status* di dipendenti di ruolo: erano stati immessi in ruolo con decorrenza 10 settembre 1984, in quanto immessi nelle relative graduatorie di merito dei diversi concorsi a cattedra, in posti disponibili in relazione all'interpretazione data dal Consiglio di Stato (parere della sezione seconda n. 1244 del 17 aprile 1984) all'articolo 38 della legge n. 270 del 1982.

Successivamente, a seguito del mutato avviso del Consiglio di Stato (parere della sezione seconda n. 396 del 20 febbraio 1985) sulla medesima questione e sulla base della sospensiva concessa dal TAR leccese, i provveditori licenziarono i docenti nominati. È una situazione strana. Certamente la materia va vista con molta serenità.

Nella citata sentenza del TAR di Catania è ricordato come i provvedimenti di immissione in ruolo, al momento della loro adozione, fossero perfettamente conformi al parere della stessa amministrazione e del Consiglio di Stato (in sede consultiva) e alle norme che regolano la materia, e solo successivamente, a distanza di circa un anno, si è riscontrata la diversa interpretazione con la quale contrasterebbero le immissioni in ruolo dei docenti oggi licenziati. « Tale circostanza » (è detto nella citata sentenza) « non vale, di per sé, a sorreggere la legittimità del provvedimento espulsivo impugnato, che contrasta con lo *status* consolidato acquisito dall'interessato (confronta parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 40 del 29 gennaio 1957) ».

In riferimento alle leggi n. 270 e n. 326 che hanno mal regolato la materia del precariato, e in particolare all'articolo 38, riteniamo che questi fatti e situazioni, che abbiamo richiamato senza posizioni precostituite nei confronti degli *ex* insegnanti di religione, debbano essere tenuti presenti nel momento in cui affrontiamo il problema di questi insegnanti in un contesto più ampio.

Ecco perché pensiamo che quanto detto sia estensibile, come valutazione generale, anche agli altri docenti che sono stati danneggiati dalla circolare ministeriale n. 2094 e da provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti vuoi col secondo parere del Consiglio di Stato.

Ho richiamato, in sintesi, la situazione che si è determinata, e quindi l'esigenza di dare una soluzione al problema degli *ex* insegnanti di religione senza creare però situazioni differenziate nei confronti degli insegnanti di altre discipline che, pur avendo il diritto di essere immessi in ruolo e la possibilità di prestare servizio, si trovano attualmente in difficoltà.

Questo discorso richiama l'esigenza di rivedere tutta la materia che è particolarmente complessa e che crea situazioni non molto chiare. Infatti, il Consiglio di Stato e i TAR (mi riferisco anche all'ultimo parere del TAR del Lazio), riguardo alla situazione degli insegnanti che hanno avuto la nomina nell'anno scolastico 1982-83, hanno deciso che questi debbano essere immessi in ruolo, perché non è possibile pensare che vi siano situazioni differenziate, se non di discriminazione.

Il collega Pisani ha richiamato la storia della nomina da parte dei presidi. Abbiamo fatto una battaglia, perché ritenevamo che gli insegnanti che non avevano avuto la possibilità di essere nominati dal provveditore, bensì dal preside, potessero essere immessi in ruolo in quanto, soprattutto per l'anno scolastico 1981-82, si era determinata una strana differenza, mentre per i precedenti anni ciò non avveniva. Ecco come deve essere affrontata la materia: bisogna eliminare la discrezionalità e conferire sicurezza alle varie categorie di docenti.

PRESIDENTE. Alle ore 10,30 in aula sono previste votazioni a scrutinio segreto. Sospendo pertanto la seduta per alcuni minuti.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

FRANCO FERRI. Desidero ribadire le motivazioni già adottate dai colleghi Bianchi Beretta e Pisani in ordine alla situazione giuridica che si verrà a creare dopo l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Chiediamo che la maggioranza riconosca la legittimità della garanzia da estendere a tutto il personale che ha prestato due anni di servizio non di ruolo anteriormente al 10 settembre 1981, beneficiando, così, della riserva di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge n. 270 del 1982. Ripeto, la garanzia si deve intendere estesa a tutto il personale.

Solo operando in questo modo, possiamo costituire — se lo vogliamo veramente — le condizioni logiche e giuridiche per estendere il beneficio in via del tutto eccezionale al servizio prestato per l'insegnamento della religione.

Approvando una norma in tal senso, metteremmo al riparo l'ordinamento da ogni censura di ordine costituzionale che può essere mossa, possibilità che non può non essere presente al legislatore. In questo modo si bloccherebbero i ricorsi pendenti presso i TAR con i quali erano stati impugnati i provvedimenti ministeriali che avevano interpretato, in senso restrittivo, la norma di cui al primo comma dell'articolo 38 della citata legge numero 270.

Un'altra preoccupazione deriva dal fatto che desideriamo sia chiaramente evitato il licenziamento del personale già assunto in base alla interpretazione finora data del citato articolo 38. È evidente che il provvedimento al nostro esame, se approvato, comporterà una modifica dell'ordine di graduatoria dei concorsi effettuati dopo il 1982. Tra l'altro, sono già intervenute alcune sentenze del Consiglio di Stato che hanno esteso la riserva ad alcuni insegnanti.

Con l'interpretazione autentica in discussione, il Parlamento cerca di evitare che la norma di cui al primo comma dell'articolo 38 implichi le medesime con-

seguenze già verificatesi in passato che hanno portato al licenziamento di personale già assunto.

Tutti i colleghi ricorderanno che, nel corso della discussione dell'articolo 9 della legge finanziaria, il gruppo comunista aveva proposto - come del resto anche il Governo - un'analogia norma di sanatoria. Com'è noto quell'articolo non fu approvato ed ora è necessario inserire nell'ordinamento una disposizione a garanzia di tale personale in servizio. In questo senso, infatti, abbiamo presentato una proposta di legge che «abbraccia» l'intera problematica, la cui anticipazione in questa sede non farebbe altro che dare un contributo positivo alla discussione in corso. Lo scopo che vorremmo raggiungere è duplice: applicare anche agli insegnanti di religione il beneficio della riserva dei posti messi a concorso, anche se si tratta di personale che si trova in una posizione del tutto atipica perché, checché ne dica il Consiglio di Stato (e l'ha detto in maniera molto garbata), è molto difficile definire servizio preruolo quello che si presta su una materia non di ruolo, tant'è che il Consiglio di Stato ha rilevato che noi non possiamo definire il servizio preruolo e se vogliamo farlo, dobbiamo emanare una legge. Questo organo ha dato un suggerimento.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Preruolo può anche essere interpretato come extraruolo!

FRANCO FERRI. Quando ci si riferisce al ruolo, non si deve scherzare. La posizione giuridica di questo personale ha un aspetto molto strano. Dall'altra parte, però, vogliamo che sia precisato che il beneficio viene riconosciuto al personale che ha prestato questo tipo di servizio prima del settembre 1981 in via del tutto eccezionale, perché costituisca solo una sanatoria, e che questo riconoscimento non comporta né può comportare né potrà comportare in futuro alcun altro effetto (dobbiamo stare attenti perché ab-

biamo una falla, per cui dobbiamo legiferare in modo che sia chiaro che non si avranno effetti trascinanti per il futuro e che, come ho già detto, questo beneficio vale solo, e in via eccezionale, per il personale cui si riferisce il provvedimento), né tanto meno può significare una equiparazione di trattamento giuridico con il restante personale docente di ruolo e non di ruolo della scuola. Se poi si deve intervenire, e riteniamo che in base al Concordato lo si debba fare, per una sistemazione giuridica di questo personale (cosa che il ministro si è ben guardato dal fare, e lo facciamo noi con una nostra proposta di legge presentata in una funzione di supplenza e di stimolo al ministro, il più delle volte inutile data la monumentalità statica del ministro), vogliamo che sia chiaro il senso del nostro intervento. Proporranno quindi alcuni articoli aggiuntivi per un chiarimento logico-giuridico e per l'inquadramento generale di questa norma.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Sottolineo l'attenzione che anche dal gruppo repubblicano viene posta al problema sotteso alla proposta di legge che, al di là della brevità del testo, affronta situazioni di grande delicatezza e rilevanza, non solo per la normativa vigente nella scuola (è una questione che, da un punto di vista proprio della struttura scolastica, abbiamo affrontato in passato), ma anche perché investe un importante problema di carattere costituzionale. Pertanto, anche noi non possiamo non sottolineare la necessità di ricercare una soluzione che lasci minore spazio a possibili interpretazioni deformanti o a situazioni che si pongano addirittura in contrasto con quelli che, a nostro avviso, sono principi costituzionali inderogabili.

Sottopongo alla Commissione tre ordini di problemi per cercare di arrivare, insieme con il relatore e con i colleghi, ad una soluzione che possa essere accettabile. Non vogliamo sottovalutare la condizione di alcuni operatori scolastici che in questo momento avanzano, con buona dose di legittimità, questo problema, tut-

tavia non possiamo pensare di poter dare soluzioni tanto semplici.

Abbiamo la consapevolezza dei confini entro i quali si muoverebbe la proposta di deroga, cioè la valutazione di due anni di servizio non di ruolo prima del 1981 come valido per l'utilizzo della riserva di posti ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 270? Questa è la prima richiesta che pongo, perché condivido l'impostazione fatta dal collega Ferri, e cioè che una soluzione corretta implicherebbe un intervento *erga omnes*, altrimenti creeremmo discriminazioni e possibili rivalse.

Stabilito che è corretto impostare una soluzione *erga omnes*, mi pongo la preoccupazione che la proposta di legge vada quantificata in termini numerici, di rilevanza finanziaria, e anche in termini di accesso squilibratore nella situazione di equilibri non facili delle liste di attesa per entrare in ruolo. Quindi, condividendo in linea di principio la proposta del collega Ferri, pongo a tutta la Commissione il problema della praticabilità o meno di questa soluzione per i motivi che ho testé enunciato.

La seconda preoccupazione è di carattere costituzionale: la proposta di legge tocca il rapporto fra l'insegnamento della religione e quello delle altre materie. Il primo è comunque un insegnamento atipico nell'ambito della struttura didattica della nostra scuola, e quindi si colloca in una posizione diversificata rispetto sia alle attività opzionali e ricreative sia a quelle curriculari nell'ambito della disciplina del nuovo Concordato, ma anche prima aveva una sua specificità. È inutile che ricordi questo ai colleghi che conoscono benissimo la materia.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In base allo stato giuridico, si trattava di un incaricato a tempo indeterminato.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Tuttavia sappiamo che questo tipo di contratto, che avveniva tra questi lavoratori e lo Stato che conferiva l'incarico, passava attraverso una procedura che era del tutto

diversa da quella seguita per gli insegnanti di altre materie.

Siccome anche qui si pone un problema che merita un'attenzione di carattere costituzionale, ritengo importante acquisire il parere della I Commissione. Mi atterrò a quella che ritengo sarà una valutazione data con scrupolo e ragionevolezza e rimuoverò in qualche modo le mie perplessità. Sono quindi molto ansioso di conoscere questo parere, perché è uno degli elementi dirimenti di una situazione, altrimenti questa Commissione da sola avrebbe un confronto di opinioni, ma non arriverebbe ad una soluzione operativamente efficace. Per questo la mia parte politica intende accettare il parere della I Commissione, quale che esso sia, come dirimente di questo problema.

Una terza questione posta dal collega Ferri, e che anch'io raccomando con calore alla Commissione, riguarda il fatto che, quale che sia la decisione che prenderemo (mi auguro possa essere positiva, nel senso di risolvere i problemi specifici posti da alcuni docenti che si trovano in queste condizioni), questa non dovrà avere alcun riflesso negativo nei confronti di coloro che occupano già questi posti. Vi è una situazione di docenti che sono entrati in ruolo e che non possono essere penalizzati dall'eventuale auspicata soluzione che possiamo dare al problema che ci è stato sottoposto.

Questi sono i tre stadi di preoccupazione che intendo manifestare nella discussione, augurandomi che con le proposte del relatore, i chiarimenti che darà il Governo e i successivi interventi si possa trovare una soluzione che, salvaguardando le mie preoccupazioni, riesca a risolvere i problemi posti.

CARMINE MENSORIO. La proposta di legge oggi al nostro esame non è nuova, ma ricalca precedenti disposizioni di legge che consentivano l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione in seguito alla frequenza dei corsi abilitanti all'insegnamento di discipline diverse da quelle per le quali avevano titolo all'insegnamento.

Questo provvedimento è fin troppo legittimo perché tende a tutelare la posizione di quel personale che ha svolto per due anni attività di insegnamento.

Come alcuni colleghi hanno notato, la nomina degli insegnanti di religione ha una configurazione atipica in quanto, fino all'approvazione del nuovo Concordato, essi venivano segnalati dal vescovo e poi nominati dal preside. Si trattava di osservare quelle norme del Concordato poste a tutela della libertà di scelta religiosa, libertà che se è vero che garantiva la libertà del cittadino, d'altra parte non tutelava la situazione giuridica degli insegnanti di religione. Per questo motivo, prima dell'approvazione del nuovo Concordato, una norma come quella in discussione non avrebbe avuto ragion d'essere; oggi, invece, il problema assume una diversa connotazione in quanto può essere utilizzato anche personale laico al quale è necessario garantire la certezza del posto di lavoro. In questo senso è necessario fare riferimento alla situazione giuridica di tutto il personale precario della scuola sulla quale abbiamo ampiamente dibattuto in sede di approvazione delle leggi n. 270 e n. 326.

In conclusione, desidero ribadire la necessità di giungere al più presto al riconoscimento dei servizi prestati e dei titoli acquisiti estendendo anche agli insegnanti di religione le norme sul precariato di cui alla legge n. 317. In questo senso, annuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRUNO FERRARI, Relatore. Concordo con le opinioni espresse dai rappresentanti delle forze politiche intervenuti nel dibattito circa l'opportunità di non disgiungere la problematica che investe gli insegnanti di religione da quella più ampia che attiene ad una valutazione globale della situazione dei docenti di tutte le altre discipline. Si tratta di un presupposto fondamentale che non può essere

separato dall'altro problema che riguarda l'eccezionalità dell'intervento che andiamo ad assumere che non deve provocare in alcun modo effetti trascinanti nel futuro.

Un altro punto che è stato posto in evidenza è quello del possesso dei titoli per il riconoscimento dei servizi prestati; non possiamo varare un provvedimento parziale a favore di quegli insegnanti che non erano in possesso dei titoli al momento della compilazione della graduatoria; in questo senso ritengo che per il riconoscimento dei servizi sia necessario essere in possesso fin da allora del titolo di studio per l'insegnamento per il quale si richiede l'immissione in ruolo.

Chiedo al rappresentante del Governo una disponibilità ad accogliere il principio secondo il quale non sia consentito il licenziamento del personale assunto in base alla interpretazione finora adottata del primo comma dell'articolo 38 della legge n. 270.

Mi rendo conto della parzialità del provvedimento oggi al nostro esame, ma ritengo che la soluzione giusta sia quella di inserire tale problematica in un quadro più ampio che veda gli insegnanti di religione nella medesima posizione giuridica di quelli di altre discipline.

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Onorevole presidente, onorevoli deputati, desidero innanzitutto ringraziare il relatore e i deputati intervenuti per il contributo fornito alla discussione della proposta di legge oggi al nostro esame.

Mi sembra vi sia una convergenza sulla necessità di giungere ad un momento obiettivo di razionalizzazione dell'interpretazione del primo comma dell'articolo 38 della legge n. 270. L'onorevole Ferri, giustamente, ricordava l'articolo 9 della legge finanziaria, ma devo anch'io rammentare che lo stesso Governo aveva proposto l'approvazione di alcuni criteri per giungere ad una interpretazione più equitativa di quella norma. Ribadisco anche oggi — in linea con la costante volontà di risolvere la questione — che il Governo è disponibile in tal senso proponendo de-

gli emendamenti che si facciano carico delle esigenze equitative. L'articolo 38 della legge n. 270 deve essere interpretato, nel senso che nella dizione: « servizio di insegnamento non di ruolo » devono essere compresi tutti i servizi effettivi comunque prestati — ivi compreso l'insegnamento della religione — antecedentemente al 10 settembre 1981. Ritengo che questo sia un discorso molto preciso che non può essere assolutamente equivocado.

Ora, per venire alle considerazioni molto responsabili da un punto di vista finanziario e di conoscenza dei numeri fatte dall'onorevole Castagnetti, devo dire che in questa sede il Governo, pur avendo (non so se deludendo qualcuno) idee chiare circa i numeri...

FRANCO FERRI. L'eccezione è sempre ammessa!

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. ... non è in condizioni di presentare ufficialmente emendamenti, perché è in attesa del concerto governativo. Comunque, credo che i numeri siano abbastanza importanti per avere un certo assenso politico non solo in questa Commissione di merito, ma anche nelle altre.

Noi abbiamo avuto una certa vicenda in seguito a due sentenze del Consiglio di Stato. Quindi, abbiamo avuto entrati ed usciti, sicché oggi gli interventi di razionalizzazione devono praticamente contenere e fermare quelli che sono entrati, quelli che sono usciti e quelli che sarebbero dovuti riuscire. Ci troviamo a fermare questa fluttualità che pone alcuni numeri: i candidati all'interpretazione estensiva dell'articolo 38, con servizio di insegnamento di religione, sono 405; quelli da riassumere, perché licenziati a seguito del secondo parere del Consiglio di Stato, sono 143; i candidati che sarebbero stati nominati secondo il primo comma della legge n. 270, se non fosse intervenuto quel parere, sono 298. Si tratta quindi di circa 800-900 unità. Con l'assunzione di questi comunque in soprannumero, ferma rimanendo una norma di razionaliz-

zazione per l'assorbimento del soprannumero, se dovessimo calcolare che uno stipendio medio annuo è di 20 milioni a lordo dell'IRPEF o dei contributi assistenziali e previdenziali, avremmo una spesa complessiva che, scaglionata, per i tre mesi del 1986 è di circa 5 miliardi, per il 1987 di circa 20 miliardi, perché c'è un incremento del 5 per cento, e per il 1988 di 21 miliardi. Quindi, siamo intorno ad una cifra di 45 miliardi praticamente scaglionata in questo modo: trimestre 1986, anno 1987, anno 1988.

LUCIO PISANI. Quando lei fa il calcolo di spesa è come se pensasse che tutti quanti sono in soprannumero, ma ho ragione di ritenere che qualcuno non sia in soprannumero, per cui è già pagato, in quanto sta prestando servizio in posti che effettivamente esistono.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quelli che stanno prestando servizio hanno mandato via altri che devono essere assunti, e viceversa.

LUCIO PISANI. Forse la spesa è inferiore.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questi sono i calcoli che abbiamo fatto. Mi riservo, non appena avuto l'assenso in sede governativa, di presentare precisi emendamenti e un verificato piano finanziario.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo, perché le dettagliate notizie che ci fa fornito ci consentono di procedere ad un esame molto più obiettivo del provvedimento. Le cifre finali in un certo senso ci danno la dimensione del problema e quali sono le sue prospettive, dando soluzioni diverse come quelle emerse nel corso della discussione.

In assenza del parere della I Commissione, dobbiamo rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*.

Vorrei che presso la Commissione di merito fosse formalizzato l'annuncio della presentazione di emendamenti su cui si chiedendo il concerto, sicché la richiesta di parere sul testo della proposta di legge ha allo stato un valore relativo, perché il Governo presenterà emendamenti. Questo per evitare disguidi spiacevoli, come avvenuto altre volte, per cui il Governo, per ragioni di celerità o di recupero di razionalità dell'*iter*, è costretto a presentare emendamenti nella Commissione che non è quella di merito.

Quindi, pregherei il presidente e gli onorevoli colleghi di attendere (da parte del Ministero c'è tutta la sollecitudine possibile) il consenso del concerto per poi prendere atto della presentazione ufficiale degli emendamenti su cui chiedere il parere della Commissione consultiva.

PRESIDENTE. Quello che ha detto il sottosegretario è giusto, anche perché diversamente la I Commissione darebbe un parere su un testo superato da emendamenti.

Rinvio quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca (Approvato dal Senato) (3707); e della proposta di legge Matteoli: Riconoscimento agli effetti della normativa italiana del dottorato di ricerca conseguito presso l'Istituto universitario europeo (1670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca », già approvato dal Senato nella seduta del 22 aprile 1986; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Matteoli: « Riconoscimento agli effetti della normativa italiana del dottorato di ricerca conseguito presso l'Istituto universitario europeo ».

L'onorevole Portatadino ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come primo passo propongo di scegliere come testo base per la discussione il disegno di legge sia perché è già stato approvato dal Senato sia perché è tecnicamente più preciso. Ambedue i provvedimenti si riferiscono al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che già prospettava la possibilità che il Ministero della pubblica istruzione autonomamente riconoscesse il valore legale dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo con sede in Firenze e di altri istituti superiori.

Tuttavia il Governo ha ritenuto più congruo e più rispettoso delle prerogative parlamentari procedere mediante un disegno di legge, così come è avvenuto per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalla Scuola normale di Pisa.

Il nostro compito è quello di esaminare la sussistenza delle reali condizioni per il riconoscimento dell'equipollenza.

Il disegno di legge individua due condizioni necessarie per tale riconoscimento: lo svolgimento di corsi triennali e il possesso del diploma di laurea, o di un titolo equivalente rilasciato da altri paesi, quale condizione per l'accesso a tali corsi.

È necessario ricordare che l'Istituto universitario europeo di Firenze ha un carattere internazionale che deriva da una convenzione stipulata il 9 febbraio 1976; tale carattere internazionale è ribadito, tra l'altro, dal concerto con il Ministero degli affari esteri per la presentazione del disegno di legge in discussione e confermato dal fatto che i titoli rilasciati dall'Istituto sono già riconosciuti in altri paesi.

Mi sia consentito fare una riflessione sulla evoluzione europea degli studi universitari al fine di collocare il provvedimento al nostro esame in un orizzonte ampio che escluda qualsiasi natura parziale della norma.

Ritengo che l'Europa debba essere considerata quale propulsore degli studi universitari e superiori. Già oggi in Italia esiste una scuola europea che organizza corsi fino alla scuola superiore; altre ve ne sono in Europa frequentate da molti italiani.

In questo senso l'Istituto universitario di Firenze ha svolto una funzione di punto di riferimento per una più avanzata concezione degli studi che non si fermi al limitato ambito nazionale, ma allarghi l'orizzonte allo sviluppo internazionale della cultura.

Per questi motivi sollecito in modo particolarmente l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Il provvedimento al nostro esame è in linea con quello che recentemente ha riconosciuto l'equipollenza dei titoli rilasciati dalla Scuola normale di Pisa con quelli di dottore di ricerca. Si è voluto attribuire al Parlamento la funzione di riconoscimento anche dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze per conferire una maggiore solennità all'evento anche in considerazione del carattere internazionale dell'istituto e delle probabili reciprocità.

Ricordo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, già prospettava la possibilità che il Ministero della pubblica istruzione riconoscesse l'equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto di Firenze - e da altri istituti - utilizzando, però, semplicemente l'atto amministrativo.

A nome del gruppo comunista, annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame sia per la serietà con la quale opera l'Istituto di Firenze, sia per il giusto coinvolgimento del Parlamento.

FORTUNATO ALOI. Anche noi riteniamo che il provvedimento oggi in discussione debba essere approvato al più presto perché esso discende dall'esigenza di riconoscere il valore scientifico che l'Istituto europeo di Firenze riveste.

Nella relazione allegata alla proposta di legge presentata dall'onorevole Matteoli del mio gruppo, sono elencati alcuni aspetti dell'alto livello culturale che i corsi tenuti da quell'istituzione rivestono in campo internazionale.

Come è stato già rilevato, nonostante l'esplicito rinvio ad un atto amministrativo, contenuto nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, il Governo ha ritenuto opportuno investire il Parlamento della questione, e non possiamo che rallegrarcene.

In conclusione, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, annuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame.

ANTONIO CONTE. Siamo tutti d'accordo sul valore scientifico e culturale dell'Istituto universitario europeo di Firenze. Colgo l'occasione per invitare il Governo a prendere gli opportuni provvedimenti affinché la convenzione n. 29 del 1976 venga adeguata alla nuova realtà della Comunità europea.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ringrazio il relatore e gli intervenuti per il contributo fornito al dibattito; ringrazio anche l'onorevole Matteoli per aver presentato la proposta di legge n. 1670.

Ribadisco quanto sostenuto dal relatore e dall'onorevole Ferri in ordine alla volontà del Governo di non intervenire in via amministrativa. Si è, infatti, voluto il coinvolgimento del Parlamento nell'approvazione di questo provvedimento per conferire una maggiore solennità all'atto.

Desidero assicurare l'onorevole Conte che il Governo sarà sensibile a quanto egli con molto acume ha voluto mettere in evidenza.

PRESIDENTE. Poiché non sono ancora stati acquisiti i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*
